



N. 1372-A

Relazione orale
Relatore BARBARO

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 6 agosto 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

con il Ministro della salute

e con il Ministro per la pubblica amministrazione

(V. Stampato Camera n. 1603-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 giugno 2019*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
126-bis del Regolamento*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 4 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 6 ^a Commissione permanente	»	8
– della 8 ^a Commissione permanente	»	9
– della 10 ^a Commissione permanente	»	10
– della 11 ^a Commissione permanente	»	11
– della 12 ^a Commissione permanente	»	12
– della 14 ^a Commissione permanente	»	13
Disegno di legge: nota di rinvio	»	15

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: BORGHESI)

29 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma ISEF ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali cui possono essere affidate tali attività;

– all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;

– all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;

– all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera *i*) del comma 1;

– all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle in-

infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: OSTELLARI)

25 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

sul disegno di legge

(Estensore: ORTIS)

23 luglio 2019

La Commissione,

considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai Giochi olimpici;

rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai Giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

24 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

1° agosto 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.

Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: « associate » delle seguenti: « e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento ».

Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sul disegno di legge

(Estensore: DRAGO)

1° agosto 2019

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sul disegno di legge

(Estensore: CAMPARI)

24 luglio 2019

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

premesso che:

l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici;

la nuova disciplina dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate;

occorrerà inoltre individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

sul disegno di legge

(Estensore: GIROTTO)

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

sul disegno di legge

(Estensore: ROMAGNOLI)

24 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

condivisa la finalità dello stesso di intervenire in materia di ordinamento sportivo anche in ordine alle professioni sportive, semplificando – ove opportuno – la materia in esame;

tenuto conto che le competenze della Commissione in relazione al disegno di legge risultano limitate;

considerato che l'articolo 5, comma 1, prevede:

– alla lettera *c*), l'individuazione della figura del « lavoratore sportivo », ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta. Inoltre, prevede la definizione in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, e delle regole di gestione del fondo di previdenza;

– alla lettera *e*), la valorizzazione della « formazione dei lavoratori sportivi », in particolare dei giovani atleti, in modo tale da favorire l'esercizio di una professione dopo la fine dell'attività agonistica;

– alla lettera *i*), il riconoscimento giuridico della figura del « laureato in scienze motorie » e dei soggetti fomite di titoli equipollenti;

segnalato, infine, che l'articolo 6 prevede la delega al Governo per adottare decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti/società sportive e di accesso all'esercizio della professione di « agente sportivo »;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

sul disegno di legge

(Estensore: RUFA)

24 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1 sarebbe opportuno che ve ne fosse uno finalizzato a stabilire la revisione e l'aggiornamento delle norme in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica, anche in merito all'età di inizio dell'attività agonistica per le diverse discipline, alla luce del riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle sue competenze;

2) occorrerebbe chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dalla lettera g) dell'articolo 1 non rientra quello relativo alla vigilanza sul *doping*: quest'ultima andrebbe riservata ad apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, allo scopo di preservare la distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati;

3) l'articolo 5, recante una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera a)); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera d)); al comma 2, l'articolo in questione detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera a). In ragione della materia trattata, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute anche con riguardo ai criteri direttivi di cui alla lettera d).

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: LICHERI)

30 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da dieci articoli, organizzato in quattro capi, recanti rispettivamente disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), disposizioni finali (articolo 10);

considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti:

– alla lettera *b*), riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

– alla lettera *g*), riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

richiamato l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle

quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere « azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri »;

richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale « l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa » (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa « a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi » (paragrafo 2, ultimo alinea) e si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);

valutato che il disegno di legge ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 1372.

€ 1,00